

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori GUZZETTI, GAROFALO, SARTORI, CAPPUZZO
e IANNIELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1988

Modifiche al regime fiscale degli apparecchi di accensione stabilito dal decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52

ONOREVOLI SENATORI - L'imposta di fabbricazione sugli apparecchi di accensione fornisce oggi un gettito certamente esiguo e comunque difficilmente disaggregabile dal gettito complessivo delle imposte sui tabacchi. Possiamo soltanto presumere - sulla base dei dati forniti dall'Amministrazione delle finanze - che per il 1986 il gettito sia stato di poco superiore a 20 miliardi, considerato che il gettito complessivo, comprendente cioè anche quello della imposta sui cerini, è stato di circa 48 miliardi, mentre l'imposta sui cerini ha fornito all'erario, sempre nel 1986, circa 27 miliardi.

Dovrebbe trattarsi dunque di una entrata erariale di circa 21 miliardi ripartita fra gli accendisigari in oro e platino, quelli con il

solo rivestimento in metalli preziosi, quelli fatti di materiali non pregiati, quelli per autoveicoli, gli accendigas per uso domestico, eccetera, compresi anche gli accendini «usa e getta» (non ricaricabili).

Il gettito relativo a quest'ultima voce - gli accendini «usa e getta» - dovrebbe essere ormai irrisorio, visto che si riduce di anno in anno la relativa produzione nazionale, la quale sopporta, essa sola, l'intero onere dell'imposta. Nonostante gli sforzi dei militari del Corpo della guardia di finanza, infatti, si è dimostrato pressochè impossibile reprimere questo tipo di contrabbando minore, per cui la quasi totalità degli accendini «usa e getta» in commercio (che provengono quasi tutti dall'estero) non paga l'imposta.

In questa situazione, appare necessario ristabilire almeno la parità di condizioni economiche reali fra la produzione nazionale e quella proveniente dall'estero, e ciò può farsi soltanto eliminando l'imposta sugli accendini «usa e getta». La nostra produzione, infatti, non riesce a sopportare il sovraccosto - rispetto alla produzione estera - costituito dall'imposta (è noto che la misura attuale dell'imposta, di lire 900, supera largamente il costo di produzione dell'accendino). Queste realistiche considerazioni e proposte partono dunque dalla constatazione e dalla certa consapevolezza che la soppressione del contrabbando (sempre più fiorente purtroppo) non essendo riuscita fino ad oggi, difficilmente è ipotizzabile per il futuro, dato anche il tipo di merce in

questione, che sfugge alle reti del controllo, nonostante la migliore buona volontà da parte dei controllori.

Bisogna poi tener conto che una ripresa della produzione nazionale di accendini «usa e getta» frutterebbe all'erario - in termini di IVA e IRPEF - una cifra che, se pure modesta, sarebbe certamente assai superiore all'irrisorio gettito attuale dell'imposta di fabbricazione.

Si può concludere quindi che il problema della copertura finanziaria del presente disegno di legge, considerata la questione nella sua globalità e con un po' di buon senso, non esista nemmeno.

Abbiamo pertanto predisposto il semplice testo legislativo che segue.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52, la lettera *b*) è soppressa e la lettera *e*) è sostituita con la seguente:

«*e*) per ogni altro apparecchio di accensione non compreso nelle categorie di cui alle precedenti lettere, con esclusione degli apparecchi non riutilizzabili dopo l'esaurimento del combustibile immessovi all'atto della fabbricazione ... L. 3.500».